




GUIDA AL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO PER CITTADINI STRANIERI

2021



Legal Clinic
UniRoma3



Questa guida è stata realizzata nell'ambito del progetto "**Clinica del Diritto dell'Immigrazione e della Cittadinanza: l'Università al servizio dell'accesso alla giustizia per migranti e richiedenti asilo**" finanziato dalla Fondazione Haiku Lugano.

Per favorire la libera circolazione del sapere è consentita la riproduzione del presente vademecum purché non a scopo commerciale.

Redatta da: Irene Proietto, Beatrice Tirinelli, Cecilia Ciobanu, Chiara Petruccioli, Silvia Tripiciano e Livia Stamme.

Elaborazione grafica: Irene Proietto

Supervisione: Beatrice Tirinelli

Roma, Marzo 2021



con il contributo
della **Fondazione
Haiku Lugano**



INDICE

Introduzione	pag. 3
Che cos'è il riconoscimento di titoli esteri	pag. 6
Come approcciarsi al riconoscimento di titoli esteri	pag. 7
Le procedure di riconoscimento	pag. 13
<u>Il riconoscimento di titoli di studio</u>	pag. 13
Riconoscimento al fine di intraprendere gli studi universitari	pag. 13
Riconoscimento al fine di proseguire gli studi universitari	pag. 15
Riconoscimento di un titolo di dottorato di ricerca	pag. 20
<u>Riconoscimento delle qualifiche professionali</u>	pag. 22
<u>Altre procedure di riconoscimento</u>	pag. 28
Riconoscimento per l'accesso ai concorsi pubblici	pag. 28
Riconoscimento ai fini dell'iscrizione presso i centri per l'impiego	pag. 30
Riconoscimento per l'iscrizione ai corsi professionali regionali	pag. 32
Riconoscimento per fini previdenziali	pag. 33
Contatti	pag. 34



INTRODUZIONE



Il presente vademecum mira a fornire una breve linea guida per orientarsi nella complessa e articolata materia del riconoscimento di titoli di studio e qualifiche professionali per cittadini extraeuropei. Esso si rivolge a cittadini e cittadine stranieri - che vivono o intendono vivere stabilmente in Italia - e operatori e operatrici legali che forniscono servizi alle persone migranti.

Il documento è stato redatto con l'ambizione di fornire uno schema chiaro, senza pretese di esaustività, da seguire nel caso in cui si voglia ottenere in Italia il riconoscimento di un titolo di studio o professionale conseguito all'estero. Il metodo utilizzato per la redazione è stato quello di domanda-risposta, per fornire una soluzione pratica ai più frequenti interrogativi che possono sorgere quando ci si approccia a una procedura di riconoscimento di titoli esteri.

Nel presente documento vengono esposte le diverse procedure da seguire per ottenere il riconoscimento del titolo, articolate e suddivise in base alla finalità che si intende raggiungere. Nel nostro ordinamento, infatti, non esiste un meccanismo unitario di riconoscimento dei titoli valevole per ogni finalità ed è pertanto necessario inquadrare preliminarmente l'obiettivo che si intende raggiungere e, di conseguenza, seguire una specifica procedura. Il documento è stato suddiviso in paragrafi e ogni paragrafo corrisponde a una diversa procedura di riconoscimento.

L'ordine di presentazione è stato scelto in relazione alla frequenza con cui vengono intraprese le procedure di riconoscimento. Nell'esperienza decennale della Clinica del Diritto dell'Immigrazione e della Cittadinanza di Roma Tre, indirizzata alla tutela delle persone migranti, abbiamo avuto modo di osservare come la richiesta più frequente sia di poter proseguire gli studi iniziati nel Paese d'origine o di poter svolgere in Italia la professione per cui si è abilitati. Solo raramente gli utenti che si sono rivolti al nostro Sportello hanno chiesto di partecipare a concorsi pubblici, iscriversi presso i centri per l'impiego, partecipare a corsi di formazione indetti dalla regione o intraprendere un riconoscimento per fini previdenziali, ma per dovere di completezza abbiamo ritenuto opportuno inserire nel vademecum anche tali opzioni.

Il fine ultimo di questo lavoro è quello di agevolare il più possibile le persone migranti nella costruzione del loro percorso di vita in Italia e nell'esercizio della propria libertà di movimento. Ad oggi sono infatti moltissimi gli ostacoli burocratici che impediscono alle cittadine e ai cittadini extraeuropei un pieno accesso alle professioni per le quali si sono formati o al proseguimento degli studi. La Costituzione italiana menziona espressamente il riconoscimento e la promozione del diritto al lavoro (art. 4 Cost.), nonché l'accessibilità ai più alti gradi di formazione dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi (art. 34). Il documento è dunque indirizzato a garantire alle persone migranti l'effettivo godimento di tali diritti costituzionali, e ad assicurarsi che queste abbiano le stesse opportunità dei cittadini italiani.

Il presente vademecum è stato redatto dalle studentesse della **Clinica del Diritto dell'Immigrazione e della Cittadinanza** di Roma Tre in collaborazione con l'associazione **Diritti di Frontiera** e la **Casa delle Donne Lucha y Siesta**, con il sostegno della Fondazione **Haiku Lugano**.

Un particolare ringraziamento va agli avvocati Paolo lafrate e Jacopo di Giovanni per i validi consigli e l'attenzione manifestata nei confronti del presente lavoro. Inoltre, ringraziamo le ospiti della Casa delle Donne Lucha y Siesta, per la preziosa collaborazione che ha dato origine a questo progetto, e il professor Carlo Caprioglio per aver supportato e contribuito attivamente al completamento del vademecum.



CHE COS'È IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI



I cittadini stranieri che vogliono esercitare in Italia una professione regolamentata, proseguire gli studi o partecipare a concorsi pubblici devono possedere un titolo di studio o una qualifica professionale che abbia valore legale in Italia. Se sono in possesso di un titolo conseguito all'esterno possono intraprendere un percorso di riconoscimento formale.

Quindi, in generale, **quando parliamo di riconoscimento di titoli esteri facciamo riferimento a quel percorso finalizzato ad attribuire valore legale in Italia ad un titolo di studio o una qualifica professionale ottenuta in un Paese terzo.**

Il riconoscimento dei titoli esteri in Italia è possibile a seguito della ratifica della Convenzione di Lisbona, avvenuta tramite la legge 11 luglio 2002, n. 148, con la quale è stato introdotto nel nostro ordinamento il concetto di "riconoscimento finalizzato del titolo estero".



COME APPROCCIARSI AL RICONOSCIMENTO DI TITOLI ESTERI

Prima di intraprendere una procedura di riconoscimento del titolo estero è necessario accertare due questioni preliminari:

1. L'interessato deve essere in possesso di un **PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ**, altrimenti **non è in alcun modo possibile procedere al riconoscimento dei titoli [1]**.
2. Occorre individuare, in via preventiva, **il motivo per cui si intende richiedere il riconoscimento del titoli. Per ogni diverso motivo è, infatti, necessario intraprendere una diversa procedura.**

Per approfondimenti sul tema rimandiamo allo schema fornito dal [CIMEA](#).

Non esiste, infatti, nel nostro ordinamento un generico riconoscimento dei titoli esteri. Per ogni diversa finalità è necessario seguire una diversa e specifica procedura.

[1] Il requisito del necessario possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità vale soltanto per chi si trova già nel territorio dello Stato. Per chi si trova all'esterno è invece possibile intraprendere una procedura di riconoscimento dei titoli anche in assenza di tale requisito (es: si può intraprendere una procedura di riconoscimento titoli anche senza un permesso di soggiorno qualora si intenda richiedere un visto per studi).

È possibile riconoscere un titolo per “inserirlo nel curriculum”?

Non esiste una procedura di riconoscimento che risponda specificatamente a questa esigenza. Occorre considerare infatti che un titolo ottenuto in un Paese terzo è a tutti gli effetti un titolo di studio completo e che, nel caso di professioni non regolamentate [2], un datore di lavoro privato potrebbe decidere di riconoscerlo anche qualora esso non abbia alcun valore legale in Italia (cioè qualora il possessore non abbia compiuto alcuna delle procedure di riconoscimento di seguito esposte).

Se l'interessato vuole riconoscere il titolo, ma non ha ben chiara la finalità che intende conseguire, consigliamo innanzitutto di procedere con la **traduzione giurata** e **legalizzazione** del documento dal momento che tali riconoscimenti costituiscono alcuni dei presupposti necessari per lo svolgimento di quasi tutte le procedure di seguito elencate. In alternativa, è possibile ottenere una **dichiarazione di valore**, anch'essa necessaria per il buon esito di alcune delle procedure di riconoscimento (es: proseguimento degli studi scolastici e universitari, iscrizione all'università, riconoscimento professionali, etc.).

[2] Il tema delle professioni regolamentate e non regolamentate sarà trattato in modo più approfondito nel paragrafo “Riconoscimento di carattere professionale”.

Cosa sono e come si ottengono la traduzione giurata e la legalizzazione di un titolo di studio?

La **traduzione giurata**, detta anche “traduzione ufficiale”, “traduzione certificata conforme all’originale” o “asseverazione” è una traduzione che ha carattere ufficiale e legale in quanto è destinata a una autorità o a un ente.

La traduzione giurata è la certificazione della conformità del testo tradotto con quanto presente nel testo originale. Essa ha carattere di ufficialità in quanto chi effettua la traduzione giura davanti al cancelliere di “aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver altro scopo di quello di far conoscere la verità”. La falsa attestazione giurata dei fatti riportati in perizia costituisce reato.

La traduzione giurata può essere ottenuta presso gli uffici dei Tribunali o, in alternativa, presso alcuni uffici privati. I costi sono variabili.

La **legalizzazione** è invece una certificazione che attesta la veridicità del titolo. Generalmente per ottenere la legalizzazione è necessario presentare la traduzione giurata del documento. Per alcuni Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 Ottobre 1961 la legalizzazione può essere sostituita dalle **apostille**, la quale può essere svolta presso un notaio, alcuni uffici specializzati o presso numerosi Tribunali. Per la lista dei Paesi aderenti alla Convenzione consultare l'elenco presente sul sito del [Ministero dell'Interno](#).

Inoltre, è sempre possibile ottenere questi documenti presso la Rappresentanza Diplomatica Italiana nello Stato in cui è stato conseguito il titolo. Tali procedure sono spesso a pagamento. I costi variano a seconda del Paese che ha rilasciato il titolo.

Che cos'è e come si ottiene la dichiarazione di valore?

La **dichiarazione di valore** è un documento ufficiale redatto in italiano, attestante l'autenticità e legittimità della documentazione presentata, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche italiane a coloro che, avendo conseguito un titolo di studio presso istituti di istruzione stranieri, intendono proseguire gli studi in Italia, avviare le procedure di equipollenza dei titoli di studio o di riconoscimento professionale.

Come i precedenti documenti, la dichiarazione di valore non costituisce alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione, ma è un documento di natura meramente informativa il cui scopo consiste nel descrivere il valore acquisito dal titolo di studio nel paese di origine, in modo da consentire all'università italiana o al ministero competente di valutarlo rispettivamente ai fini del proseguimento degli studi in Italia o dell'esercizio professionale.

Occorre tener presente che per ottenere la dichiarazione di valore è necessario aver preventivamente ottenuto la traduzione giurata del titolo o, in alternativa, l'apposizione delle apostille secondo quanto in precedenza illustrato.

Occorre precisare che esiste una specifica procedura per l'ottenimento della dichiarazione di valore per i **titolari di status di rifugiato** che può essere svolta presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. In questo caso non è necessario che l'interessato presenti il titolo di studio tradotto o legalizzato, ma è sufficiente che allegghi alla domanda:

- **Titolo o certificato di studio in originale** (non sono ammesse copie, copie autenticate o autocertificazioni);
- **Copia a colori del permesso di soggiorno**, in corso di validità, attestante il possesso dello status di titolare di protezione internazionale in Italia;
- **Copia a colori di un documento di identità italiano** munito di fotografia e in corso di validità (carta d'identità rilasciata dal Comune o documento di viaggio rilasciato dalla Questura).

È inoltre possibile allegare:

- **Delega in carta libera in lingua italiana** a seguire la pratica in nome e per conto dell'interessato e a inviare e ricevere documenti, rilasciata a favore del legale rappresentante di un centro di assistenza ai rifugiati ufficialmente riconosciuto. Tale delega deve contenere espressamente le generalità complete del delegante e del delegato (nome completo, data e luogo di nascita, eventuale ragione sociale), indirizzo di residenza del delegante e del delegato, domiciliazione esplicita presso il delegato. Le firme del delegato e del delegante devono essere leggibili e autenticate nei modi di legge ovvero accompagnate da fotocopia della carta d'identità recante firma. Alla delega deve essere unita copia del provvedimento di riconoscimento del Centro di Assistenza.

Per informazioni più dettagliate sullo svolgimento della procedura in esame è possibile consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri.

La dichiarazione di valore può essere sostituita dalle **attestazioni rilasciate dai centri ENIC-NARIC**. Queste contengono tutte le informazioni di norma riportate nella dichiarazione di valore e, pertanto, servono a valutare il titolo di studio al fine del suo riconoscimento all'interno del territorio dello Stato.

I centri **ENIC-NARIC** sono dei centri specializzati che rilasciano informazioni sui procedimenti da seguire per esercitare una professione regolamentata, conferiscono degli attestati, per un periodo di studio o una formazione ottenuta all'estero, e danno informazioni sul riconoscimento dei diplomi nazionali all'estero.

I centri ENIC-NARIC sono presenti in tutta Europa. Per individuare il centro competente in ogni Stato membro dell'Unione è possibile consultare il sito.

In Italia il centro ENIC-NARIC è il Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche e riconoscimento dei titoli (CIMEA), presso cui è possibile ottenere tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle procedure di riconoscimento.

Sebbene il CIMEA sia l'ente preposto a fornire tutte le informazioni necessarie per l'espletamento di una procedura di riconoscimento, occorre tener presente che si occupa direttamente soltanto di riconoscimento dei titoli per finalità accademiche di cui si tratterà in maniera approfondita nei prossimi capitoli.



LE PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO

IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

RICONOSCIMENTO AL FINE DI INTRAPRENDERE GLI STUDI UNIVERSITARI



Per intraprendere un percorso universitario in Italia è necessario che venga riconosciuto il diploma di scuola superiore conseguito nel Paese estero. Questa procedura può essere svolta presso la Rappresentanza Diplomatica Italiana nel Paese che ha rilasciato il diploma (Ambasciata Italiana o Consolato Italiano).

Si consiglia pertanto, qualora se ne abbia la possibilità, di recarsi personalmente presso la rappresentanza diplomatica italiana nel Paese dove è stato conseguito il titolo, oppure chiedere a un amico, un parente o a una persona di fiducia di recarsi presso tale ufficio. Per lo svolgimento di tale attività è necessario essere in possesso di una delega e la fotocopia del documento del soggetto interessato.

Quali documenti sono necessari per questo tipo di riconoscimento?

1. Documento d'identità in corso di validità
2. Diploma in forma originale;
3. **Traduzione giurata e legalizzazione** del documento conseguito;
4. **Dichiarazione di valore del titolo;**
5. **Richiesta di equipollenza.**

La traduzione giurata, legalizzazione, dichiarazione di valore e richiesta di equipollenza possono essere richieste direttamente presso la sede della Rappresentanza Diplomatica: non è quindi necessario che l'interessato si procuri questi documenti in un precedente momento.

Nel caso in cui non sia possibile recarsi presso l'Ambasciata o il Consolato Italiano nel Paese d'origine, si può provare a svolgere la procedura presso la Rappresentanza diplomatica del Paese terzo in Italia o presso gli uffici dei tribunali.

Se il richiedente è titolare di status di rifugiato o protezione sussidiaria si consiglia di rivolgersi al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l'ottenimento della dichiarazione di valore secondo quanto indicato nel paragrafo precedente.

RICONOSCIMENTO AL FINE DI PROSEGUIRE GLI STUDI UNIVERSITARI

Qualora l'utente abbia già iniziato gli studi universitari nel proprio Paese d'origine e intenda proseguirli in Italia, innanzitutto consigliamo di verificare la sussistenza di eventuali accordi bilaterali o multilaterali tra Italia e Paese di conseguimento del titolo. In tali casi, si segua la procedura individuata per il caso di specie.

Per verificare la sussistenza di un accordo cliccare [qui](#).

Qualora non sussista uno dei predetti accordi, si consiglia di seguire la seguente procedura.

In primo luogo, occorre tenere presente che il riconoscimento dei titoli per fini accademici è di **esclusiva competenza delle Università** che **stabiliscono in autonomia i criteri per accedere ai propri corsi**. Per questo, consigliamo di individuare preventivamente in quale Università si intende proseguire gli studi e poi intraprendere la procedura di riconoscimento.

1) Abbreviazione del corso di studi

Per abbreviazione del corso di studi si intende un riconoscimento totale o parziale degli esami sostenuti nell'Università straniera che permette di svolgere un corso di studi abbreviato nell'Università italiana.

A chi rivolgersi?

Occorre rivolgersi direttamente alla Segreteria Studenti Stranieri dell'Università dove si intendono proseguire gli studi.

Quali documenti richiedono generalmente le Università?

1. Originale e fotocopia del titolo Universitario accompagnato da traduzione giurata in Italiano, legalizzazione e dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza Italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo, o **dagli attestati di Comparabilità e di Verifica rilasciati dal CIMEA;**
2. Originale e fotocopia del certificato esami sostenuti rilasciato dall'Università, tradotto in lingua italiana e legalizzato o accompagnato dall'**attestato di Veridicità rilasciato dal CIMEA;**
3. Copia di programmi dettagliati di ogni singola disciplina, con l'indicazione delle ore di attività didattica e teorico-pratica previste per il conseguimento del titolo straniero, con timbro originale dell'Università e con traduzione in lingua italiana. Per questo documento non è necessaria la traduzione giurata.

N.B. Sebbene questi siano i documenti generalmente richiesti dalle Università, **si consiglia sempre di consultare il sito dell'Università in cui si è interessati a proseguire il percorso di studi e/o contattare la rispettiva Segreteria per informazioni più precise. Ad ogni Università è infatti riconosciuta una discrezionalità amministrativa nel valutare i titoli esteri e nello stabilire quali siano i requisiti necessari per l'accesso ai proprio corsi di studio.**

Che cos'è e come si ottiene l'Attestato di Comparabilità e Verifica dal CIMEA?

L'attestato di comparabilità e verifica è un documento rilasciato dal CIMEA che attesta che:

- Il documento presentato è stato emesso da un ente di formazione superiore o da una scuola di secondo grado (che dà quindi diritto all'accesso o alla prosecuzione del percorso accademico);
- La qualifica del sistema di formazione superiore o di scuola secondaria sia stata effettivamente conseguita dal possessore presso un ente ufficiale nel sistema di riferimento.

Occorre precisare che tale Attestato di Comparabilità e Verifica, sebbene sia molto autorevole, è **un parere non vincolante**. Tale verifica, infatti, **non garantisce in alcun modo il riconoscimento formale del titolo all'interno di un sistema nazionale, ma è soltanto indicazione utile per le istituzioni che valutano la qualifica durante le procedure di riconoscimento.**

Pertanto, si consiglia sempre di contattare preventivamente l'Università in cui si intendono proseguire gli studi prima di intraprendere la procedura per il rilascio dell'Attestato di Comparabilità e Verifica.

L'attestato può essere richiesto direttamente attraverso il sito [MyDiplome](#).

Per la procedura on line di rilascio dell'Attestato di Comparabilità e Verifica cliccare [qui](#).

L'attestato di Comparabilità e Verifica, generalmente, è **sostitutivo della dichiarazione di valore**. Tuttavia, come precedentemente esposto è sempre opportuno verificare l'orientamento dell'Università in cui si intende proseguire o intraprendere il percorso di studi.

Quali documenti sono necessari per il rilascio dell'Attestato di Comparabilità e Verifica?

1. Diploma di Laurea;
2. Trascrizione degli esami sostenuti;
3. Traduzione giurata del titolo;
4. Consent Form per autorizzare il trattamento dei dati personali.

Il rilascio dell'Attestato di Comparabilità e Verifica compiuto dal CIMEA è un servizio gratuito per i **rifugiati**, i **titolari di protezione sussidiaria** e i **detenuti**.

Per i titolari di altro permesso il servizio è a **pagamento**:

Procedura Ordinaria: 150 euro

Procedura Urgente: 250 euro

2) Riconoscimento titolo per proseguire gli studi con un più alto grado di formazione

È possibile che l'utente abbia concluso un percorso nel Paese d'origine e intenda proseguire gli studi in Italia con un più alto grado di formazione. Anche in tal caso è necessario contattare la Segreteria dell'Università a cui si è interessati (es: è stato conseguito un diploma di Laurea Triennale in un'università straniera e si intende intraprendere il percorso di Laurea Specialistica in Italia).

Occorre sottolineare che **molto difficilmente le università riconoscono interamente un percorso di studi compiuto all'estero**. È molto probabile che le università richiedano all'utente di iscriversi al percorso di studi già concluso riconoscendo parte degli esami sostenuti. (es.: generalmente le università non riconoscono una Laurea triennale conseguita all'estero permettendo direttamente l'iscrizione alla Laurea magistrale. È probabile che richiedano all'utente di iscriversi nuovamente al corso di Laurea triennale e riconoscano solo parte degli esami sostenuti all'estero. Soltanto dopo aver conseguito il diploma di laurea triennale in Italia sarà possibile accedere al corso di Laurea magistrale).

Anche in tale caso le università generalmente richiedono **l'attestato di Comparabilità e Verifica rilasciato dal CIMEA**.

RICONOSCIMENTO DI UN DOTTORATO DI RICERCA

Per attribuire valore legale ad un titolo di dottorato di ricerca conseguito all'estero l'interessato deve rivolgersi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che si avvale del parere del C.U.N. (Consiglio Universitario Nazionale).

Quale documentazione è necessario presentare?

La documentazione è indicata sul sito del Ministero dell'Istruzione.

1. Certificato di nascita o autocertificazione;
2. Certificato di cittadinanza o autocertificazione
3. Copia del diploma di laurea italiano o titolo estero riconosciuto equipollente;
4. Titolo di studio conseguito all'estero tradotto, legalizzato e munito della dichiarazione di valore da parte della Rappresentanza Diplomatica (Ambasciata o Consolato) italiana all'estero competente per territorio nella quale sia chiaramente indicata la durata legale minima di tre anni del corso di dottorato frequentato;
5. Tesi o lavoro scientifico con il quale si è conseguito il titolo unitamente al curriculum studiorum;
6. Eventuali attestati del tutor o del responsabile del corso e quanto si reputi utile ai fini di una più compiuta valutazione da parte del Consiglio Universitario Nazionale che per legge deve esprimersi sulla equipollenza richiesta;
7. Una marca da bollo da Euro 16 da apporre sull'eventuale decreto di equipollenza.

Per informazioni e chiarimenti sulla documentazione da produrre e la procedura da seguire è possibile contattare l'Ufficio del M.I.U.R (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) competente: e-mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it; tel. +39 06.58497061.

La domanda deve essere spedita per posta o consegnata a mano al seguente indirizzo:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
Direzione Generale per lo Studente, lo sviluppo e
l'internazionalizzazione della formazione superiore - Uff. VI
Via Michele Carcani, 61 - 00153 Roma.



IL RICONOSCIMENTO DI QUALIFICHE **PROFESSIONALI**

Questa procedura è volta al riconoscimento della qualifica professionale del cittadino di Paese terzo.

In primo luogo occorre sottolineare come non sempre sia necessario attivare un percorso di riconoscimento formale per lavorare nel proprio settore di competenza. Distinguiamo infatti tra:

Professioni regolamentate: cioè professioni il cui accesso o il cui diritto ad esercitare è subordinato al possesso di una qualifica professionale (es: titolo di formazione, attestato di competenza e/o esperienza professionale). È possibile consultare l'elenco delle professioni regolamentate fornito dal Governo.

Professioni non regolamentate: ossia professioni che non hanno specifici requisiti di accesso definiti per legge. Quello che conta sono soltanto le esperienze e le competenze possedute del soggetto che intende svolgerle.

Se per esercitare una delle professioni regolamentate è necessario possedere un titolo formalmente riconosciuto in Italia, lo stesso requisito non indispensabile per lo svolgimento di una delle professioni non regolamentate. Ciò non toglie che, anche in tali casi, potrebbe comunque essere utile ottenere un formale riconoscimento del proprio titolo.

Cosa bisogna verificare?

In primo luogo è necessario verificare se l'interessato sia in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento, nel Paese terzo, della professione che richiede di poter esercitare in Italia (es: in Italia per lo svolgimento della professione di Avvocato, oltre alla laurea in Giurisprudenza, è necessario il superamento dell'esame per l'iscrizione all'albo. Allo stesso modo è necessario verificare che l'utente che richiede il riconoscimento abbia nel Paese terzo tutti i requisiti necessari per lo svolgimento della professione: laurea, eventuale iscrizione ad un albo professionale, ore di tirocinio obbligatorio, etc.).

È pertanto necessaria una valutazione e una ricerca caso per caso.

A chi bisogna rivolgersi?

Una volta accertato che l'interessato sia in possesso di tutti i requisiti necessari per poter svolgere la professione, bisogna rivolgersi al Ministero competente per ciascun albo professionale secondo quanto di seguito esposto:

1) Ministero della Salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale:

UFFICIO VII - Riconoscimento titoli di medico, medico specialista, farmacista, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, psicologo e psicoterapeuta.

UFFICIO IV - Riconoscimento titoli di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario, puericultrice, ostetrica, fisioterapista, tecnico di radiologia, tecnico di laboratorio, tecnico audiometrista, dietista, educatore professionale, igienista dentale, podologo, logopedista, tecnico della fisiopatologia e perfusione cardiovascolare, terapeuta occupazionale, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, tecnico della psicomotricità dell'età evolutiva, massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ottico, odontotecnico, operatore socio sanitario.

NB: Éupolis Lombardia è stato autorizzato dalla Regione Lombardia a svolgere l'attività istruttoria, per conto del Ministero della Salute, per il riconoscimento in Italia dei titoli di studio relativi alla professione di: infermiere, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia.

2) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:

DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E L'AUTONOMIA SCOLASTICA per le professioni di: docente di scuola materna, docente di scuola primaria, docente di scuola secondaria di I e II grado, personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO per le professioni di: architetto, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, enologo, paesaggista, ricercatore (nelle università e negli enti di ricerca).

3) Ministero della Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile:

Professioni di: agente di cambio, agrotecnico, assistente sociale, avvocato, biologo, chimico, consulente del lavoro, dottore agronomo e dottore forestale, dottore commercialista, geologo, giornalista, ingegnere, perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare.

4) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro per le professioni di: estetista.

5) Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Concorrenza e i Consumatori:

Professioni di: installazione impianti; attività di pulizia; attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione; carrozzeria; meccanica e motoristica; elettrauto; gommista; facchinaggio e movimentazione merci; ausiliari del commercio (agente di commercio, agente di affari in mediazione, spedizioniere, mediatore marittimo); barbiere; parrucchiere.

6) Presidenza del Consiglio dei Ministri:

UFFICIO PER LE POLITICHE DEL TURISMO per le professioni di: accompagnatore turistico, direttore tecnico di agenzia viaggi e turismo, guida turistica.

UFFICIO PER LO SPORT per le professioni di: guida alpina, maestro di sci.

Quali documenti occorre presentare?

1. Titolo di studio prodotto in originale, cioè rilasciato in forma ufficiale dell'ente di formazione frequentato;
2. Elenco delle materie studiate con relativi esami sostenuti;
3. Documenti tradotti e legalizzati;
4. **Dichiarazione di Valore che specifichi i criteri previsti per l'accesso alla professione nel Paese d'origine;**
5. **Attestazione di nulla osta all'esercizio della professione nel Paese d'origine rilasciata dalle Autorità locali competenti;**
6. Documenti che dimostrino l'esperienza professionale acquisita.

Come si svolge la procedura?

Dopo aver inviato la predetta documentazione al Ministero competente si apre la fase istruttoria. L'ente interessato è tenuto a convocata la Conferenza di Servizi, organo che riunisce le pubbliche amministrazioni competenti per il riconoscimento delle qualifiche e dei titoli professionali, che valuta le richieste di riconoscimento e definisce gli esiti di ciascuna pratica.

NB: Quando si ripresentano casi simili a pratiche già esaminate nel passato, i Ministeri possono procedere d'ufficio alla valutazione per analogia, senza convocare la Conferenza dei Servizi.

Entro quanto deve rispondere il Ministero e quali sono i possibili esiti della procedura?

La risposta deve pervenire entro 4 mesi dalla presentazione della domanda e può avere i seguenti esiti:

- Riconoscimento con effetto immediato;
- Diniego;
- Riconoscimento subordinato al superamento di misure compensative.

Che cosa vuol dire "riconoscimento subordinato al superamento di misure compensative"?

Con tale espressione si intende che in alcuni casi il richiedente dovrà sostenere una prova integrativa e/o un tirocinio prima di poter svolgere la professione a cui è interessato/a in Italia. Sarà l'amministrazione competente che, caso per caso, individuerà la misura compensativa idonea al caso concreto.



ALTRE PROCEDURE DI **RICONOSCIMENTO DEI TITOLI**

RICONOSCIMENTO PER L'ACCESSO A CONCORSI PUBBLICI

I cittadini di Paesi terzi possono accedere ai concorsi pubblici indetti dalla Pubblica Amministrazione. Di tale riconoscimento si occupa la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Funzione Pubblica.

Quale documentazione è necessaria?

La documentazione necessaria può essere trovata al presente [link](#).

1. Modulo compilato, obbligatoriamente, in stampatello;
2. Fotocopia documento di identità;
3. Fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare;
4. Copia autentica del titolo di studio estero (per copia autentica si intende una fotocopia del documento originale accompagnata da una Autocertificazione ai sensi dell'Art. 46-lettera l, m, n, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);

5. Copia autentica del titolo di studio estero tradotto e legalizzato con allegata la dichiarazione di valore;
6. Copia autentica tradotta e legalizzata del piano degli studi compiuti, esami superati e relativa votazione (che viene rilasciata dall'università) copia del Permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno CE).

RICONOSCIMENTO AI FINI DELL'ISCRIZIONE PRESSO I CENTRI PER L'IMPIEGO

Qualora l'interessato intenda iscriversi presso i Centri per l'Impiego in Italia deve:

1. Seguire una procedura Online presente sul sito dell'ANPAL. Durante la procedura vengono poste all'utente una serie di domande di carattere personale.
2. Una volta terminata la procedura online, è necessario richiedere un appuntamento per lo svolgimento di un colloquio in presenza.

Quale documentazione è necessaria?

1. Titolo di studio tradotto e legalizzato;
2. Certificato analitico degli esami sostenuti;
3. Documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il titolo di studi;
4. Dichiarazione di valore (documento non richiesto per titoli UE, SEE/EFTA e della Confederazione Svizzera).

NB: è necessario che l'interessato svolga personalmente la procedura online.

L'Amministrazione interessata invierà la documentazione al MIUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all'amministrazione, sia all'interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.

NB: Occorre tenere presente che l'iscrizione ai Centri per l'Impiego è sottoposta alle stesse regole previste per la NASPI. È pertanto necessario che il soggetto iscritto partecipi alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale indette dal Centro per l'impiego. Inoltre è necessario che non rifiuti, per più di due volte, un'offerta di lavoro "congrua".

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell'[INPS](#).

RICONOSCIMENTO AI FINI DELL'ISCRIZIONE A CORSI PROFESSIONALI INDETTI DALLA REGIONE

Qualora l'interessato intenda iscriversi a corsi professionali indetti dalla Regione per cui è richiesto uno specifico e predeterminato titolo di studio, consigliamo di verificare direttamente nel bando quale sia la procedura da seguire in caso di possesso di un titolo conseguito all'estero. Le procedure cambiano in relazione al concorso a cui si intende partecipare e non è pertanto possibile fornire delle linee guida generali.

RICONOSCIMENTO DEL TITOLO PER FINI PREVIDENZIALI

Questa ultima forma di riconoscimento è volta ad ottenere, in Italia, il riscatto del periodo di studio svolto all'estero.

A chi bisogna presentare la domanda?

La domanda dovrà essere presentata direttamente all'amministrazione interessata (es. INPS).

Quale documentazione è necessaria?

1. Titolo di studio, tradotto e legalizzato;
2. Certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
3. Documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
4. Dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera).

L'Amministrazione interessata invierà la documentazione al MIUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all'amministrazione, sia all'interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare un'istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.



CONTATTI

www.clinicalegale.giur.uniroma3.it

FB: [legalclinic.romatre](https://www.facebook.com/legalclinic.romatre)

MAIL: lawclinic@uniroma3.it

www.difro.it

FB: [Dirittidifrontiera](https://www.facebook.com/Dirittidifrontiera)

MAIL: diritti.frontiera@gmail.com

luchaysiesta.wordpress.com

FB: [lucha.ysiesta](https://www.facebook.com/lucha.ysiеста)

MAIL: nonseisola.lucha@gmail.com

